



Decreto n.....83...../2020

**Oggetto: provvedimento urgente di modifica delle tabelle 2017/2019  
relativamente alla Sezione Lavoro – criteri di riunione dei  
procedimenti connessi.**

## TRIBUNALE DI FOGGIA

IL PRESIDENTE VICARIO

premesse:

che le vigenti tabelle prevedono (*Sezione Lavoro – Criteri di assegnazione degli affari – Affari in materia di lavoro e pubblico impiego sub 1.10*) che “I procedimenti suscettibili di essere riuniti a procedimento più antico in ruolo perché connessi saranno assegnati, in deroga ai criteri numerici di cui innanzi, al medesimo giudice titolare secondo i criteri di cui innanzi del procedimento più antico in ruolo”;  
che con nota del 5.10.2020 la Presidente della Sezione Lavoro ha proposto di modificare il suddetto criterio di riunione dei procedimenti connessi relativi al lavoro in agricoltura limitatamente ai casi in cui la causa di più risalente iscrizione non sia quella – pregiudiziale - avente per oggetto l’accertamento della sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato;

ritenuto:

che l'articolata proposta presentata dalla dr.ssa Notarnicola è pienamente condivisibile per tutte le ragioni in essa esposte (da intendersi qui richiamate<sup>1</sup>) e che quindi la medesima può essere integralmente recepita nel

<sup>1</sup> “...Invero, tale criterio non appare sempre opportuno con riferimento alla materia delle controversie in esame.

Infatti, in queste controversie rientrano:

- cause sul disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura; ovvero su cancellazioni dei lavoratori agricoli a tempo determinato dagli elenchi anagrafici degli Operai a tempo determinato in agricoltura; mancate iscrizioni nei suddetti elenchi o iscrizioni per un numero di giornate inferiore a quelle denunciate dai datori di lavoro;
- cause per le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori in agricoltura la cui spettanza è subordinata alla valida iscrizione negli elenchi anagrafici;
- cause per restituzioni di indebito in caso di pagamento delle prestazioni e di successivi disconoscimenti dei rapporti di lavoro agricolo, etc..

E' evidente che nelle ultime due ipotesi è pregiudiziale l'accertamento della sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.

Invero, secondo la regola tabellare la causa più nuova dovrebbe essere riunita a quella di più risalente iscrizione.

presente decreto;

## DISPONE

**le vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale, nel sopra indicato paragrafo 1.10 relativo alla Sezione Lavoro, sono modificate come di seguito specificato:**

“I procedimenti suscettibili di essere riuniti a procedimento più antico in ruolo perché connessi saranno assegnati, in deroga ai criteri numerici di cui innanzi, al medesimo giudice titolare secondo i criteri di cui innanzi del procedimento più antico in ruolo.

Per quanto riguarda le cause del cd. ruolo delle cancellazioni, i procedimenti sulle prestazioni temporanee o sugli indebiti suscettibili di essere riuniti ad altro perché connessi a procedimenti aventi ad oggetto il disconoscimento, la cancellazione, la mancata o parziale iscrizione saranno assegnati, in deroga ai criteri numerici ed a quello specifico di cui innanzi, al giudice titolare, secondo i criteri numerici, del procedimento avente ad oggetto il disconoscimento, la cancellazione, la mancata o parziale iscrizione, anche se di più recente iscrizione”.

## DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni indicate in motivazione.

## DISPONE

che, a cura della Segreteria, il presente decreto sia immediatamente comunicato:

- al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
- al sig. Presidente e a tutti i Giudici professionali ed onorari della Sezione Lavoro;
- al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;

---

*Tuttavia accade molto spesso che la causa relativa alla prestazione o anche all'indebita sia più vecchia rispetto alla causa specifica sul disconoscimento del rapporto previdenziale.*

*Sicché la causa sul disconoscimento - di natura pregiudiziale e più recente - dovrebbe essere riunita a quella sulla prestazione.*

*Tale riunione appare però inopportuna, sia per la natura pregiudiziale della causa sul disconoscimento sia perché i Giudici riuniscono più procedimenti su tale oggetto - introdotti singolarmente - quando i ricorrenti sono dipendenti di un'unica azienda agricola oggetto di ispezione e successiva cancellazione degli OTD, ovvero quando un unico ricorrente presenta più ricorsi, ciascuno per ogni anno lavorativo, sempre a seguito di un'unica ispezione.*

*Sicché la sottrazione del fascicolo sul disconoscimento al Giudice assegnatario dello stesso per la ri-attribuzione al Giudice che ha il giudizio sulla prestazione accessoria o l'indebita comporterebbe che il singolo fascicolo sul disconoscimento non potrebbe più essere trattato organicamente con gli altri aventi il medesimo oggetto.*

*E' invece più opportuno che sia il fascicolo sulla prestazione accessoria ad essere assegnato e trattato dallo stesso Giudice che tratta quello sul disconoscimento.*

*Per completezza, si precisa che la trattazione dei fascicoli in modo unitario è indispensabile al fine di evitare i contrasti tra giudicati”.*

- al sig. Dirigente Amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al Personale amministrativo interessato.

Foggia, 7 ottobre 2020.

il presidente vicario  
dr. Antonio Civita

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Deposito il 07 OTT. 2020
Prot. n. ....

*[Handwritten signature]*